



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 17/05/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 13 aprile 2012, n. 79

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. - Procedura di valutazione di impatto ambientale - Progetto di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Poggiorsini (Ba) - Proponente: Friel SpA con sede legale in Bolzano alla Piazza del Grano n. 3.

L'anno 2012 addì 13 del mese di aprile in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e VAS e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex R.R. n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- Con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 9458 del 01.07.2008 la Friel S.p.A., con sede legale in Bolzano alla Piazza del Grano n. 3, presentava, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, istanza di compatibilità ambientale, allegando all'uopo la documentazione prevista dalla normativa in vigore, ai fini della realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel comune di Poggiorsini (Ba) e delle opere di connessione della Rete di Trasmissione Nazionale nel territorio di Spinazzola.

Detta richiesta veniva presentata a seguito dell'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale del predetto impianto, formalizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 17 del 11.01.2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 28 del 20.02.2008.

- Con note assunte al protocollo ai nn. 10398, 10399 e 10400 del 28.07.2008, la società proponente portava a conoscenza il Servizio scrivente dell'avvenuta trasmissione del progetto rispettivamente al Servizio Assetto del Territorio, all'Autorità di Bacino della Puglia e a quella della Basilicata, nonché ai Comuni di Poggiorsini, Spinazzola e alla Provincia di Bari, ai fini dell'espressione dei pareri di rispettiva competenza.

- Con distinte note pervenivano presso il Settore Ecologia osservazioni al progetto della Friel SpA da parte di Nuova Energia Srl (prot. n. 11760 del 26.08.2008) e Guastamacchia SpA (prot. n. 11718 del 26.08.2008), ai fini delle valutazioni di competenza.

- Con nota acquisita al prot. n. 11902 del 29.08.2008 la società trasmetteva l'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori per la procedura di VIA.

- Con nota assunta in atti al prot. n. 11903 del 29.08.2008, la società proponente dava evidenza delle pubblicazioni di legge effettuate sul quotidiano a diffusione locale “La Gazzetta del Mezzogiorno” e su uno a diffusione nazionale “Corriere dello sport” del 16.07.2008, nonché sul B.U.R.P. n. 119 del 24.07.2008.
- Con nota prot. n. 13100 del 23.08.2008 l’Ufficio VIA comunicava alla società proponente il progetto, nonché ad altre società che avevano presentato istanze di VIA in altri comuni che, in ragione della mancata approvazione del PRIE da parte del Comune di Poggiorsini, secondo quanto previsto dall’art. 5 del R.R. n. 16/2006, alla procedura di VIA si sarebbero applicate le norme di legge e di regolamento vigenti nella Regione Puglia alla data di presentazione della relativa istanza. Tale nota veniva successivamente integrata con altra nota prot. n. 13663 del giorno 01.10.2008, nella quale era specificato l’aspetto inerente la competenza allo svolgimento dell’istruttoria, ai sensi della L.R. n. 40/2007.
- Con nota assunta al prot. n. 12318 del 08.09.2008 pervenivano altre osservazioni al progetto da parte della LIPU Puglia Sezione Foggia.
- Con nota prot. n. 550 del 19.01.2009 il Servizio Ecologia, a seguito di un apporto consultivo fornito dall’Avvocatura regionale in ordine al rapporto intercorrente tra procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione di impatto ambientale (in particolare riferimento alla natura giuridica delle medesime fasi, con riguardo alle disposizioni transitorie del R.R. 16/2006), comunicava al proponente l’applicazione al progetto de quo della normativa vigente al momento della presentazione dell’originaria domanda di screening, chiarendo che “la disciplina applicabile debba essere individuata con riferimento al momento della presentazione del progetto ai fini della valutazione ambientale”.
- Con nota assunta al prot. n. 618 del 20.01.2009 la società dava evidenza della trasmissione della documentazione integrativa richiesta dall’Autorità di Bacino della Basilicata con nota prot. n. 2866/8002, inerente l’integrazione del progetto presentato con studi per la caratterizzazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e geotecnica, alla revisione ed integrazione degli elaborati relativi alla definizione e al dimensionamento dei sistemi di fondazione delle strutture da realizzare sulla base di una approfondita caratterizzazione geologica dei siti, nonché alla definizione dei fabbisogni idrici dell’impianto e delle fonti di approvvigionamento idrico.
- Con note acquisite ai prot. nn. 3481, 3482 e 3483 del 18.03.2009 la Friel SpA chiedeva rispettivamente all’Autorità di Bacino della Basilicata e della Puglia, ai Comuni di Gravina in Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e alla Provincia di Bari, nonché al Servizio Urbanistica Regionale l’espressione del parere di competenza nell’ambito del procedimento di valutazione d’impatto ambientale attivato presso il Settore Ecologia.
- Con nota acquisita al prot. n. 3738 del 23.03.2009 la società proponente comunicava di aver ritenuto opportuno rinnovare la pubblicazione dell’avviso di deposito sul B.U.R.P. n. 32 del 26.02.2009, su quotidiano a diffusione nazionale “Corriere dello sport” del 14.02.2009 e su quotidiano a diffusione locale “Gazzetta del Mezzogiorno” del 14.02.2009, “a seguito dei chiarimenti di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 2467 del 16.12.2008 ... onde garantire completa trasparenza ed adeguata informazione agli enti competenti ed alla cittadinanza”.
- Con nota acquisita al prot. n. 5068 del 29.04.2009 la Friel SpA trasmetteva in copia il parere rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Poggiorsini con nota prot. n. 1209 del 7 aprile 2009.
- Con successiva nota prot. n. 2292 del 16.06.2009 assunta in atti al prot. n. 7558 del 23.06.2009 del Servizio Ecologia, il Comune di Poggiorsini trasmetteva l’autorizzazione paesaggistica n. 3/2009 inerente la compatibilità paesaggistica dell’intervento proposto dalla proponente.
- Con nota acquisita al prot. n. 9648 dell’ 11.08.2009 la società dava evidenza della trasmissione di altra documentazione integrativa richiesta dall’Autorità di Bacino della Basilicata con nota prot. n. 473/8002 (pervenuta alla Regione Puglia servizio Ecologia solo in data successiva, ovvero il 30.11.2009 con prot. n. 13099), e riguardante un elaborato integrativo delle opere di connessione alla RTN, una dichiarazione relativa all’esenzione dal rischio delle opere progettate sottoscritta da un geologo incaricato e un

ulteriore elaborato integrativo.

- Con nota prot. n. 11740 del 16.10.2009 il Servizio Ecologia, in considerazione dell'evolversi della regolamentazione in materia di progetto di impianti eolici, comunicava alla società proponente la normativa applicabile al procedimento di V.I.A in itinere, in considerazione della data di presentazione dell'originaria istanza di verifica di assoggettabilità e di quella di V.I.A..
- Con nota acquisita al prot. n. 13684 dell' 11.12.2009 il proponente, riscontrando la precedente comunicazione prot. n. 11740/2009 dell'Ufficio in narrativa esplicitata, avente ad oggetto la normativa applicabile al procedimento in oggetto, ne chiedeva l'annullamento in autotutela, esponendo le ragioni giuridiche a sostegno di detta richiesta.
- Con nota acquisita al prot. n. 13099 del 30.11.2009 l'Autorità di Bacino della Basilicata, a seguito della documentazione presentata dalla società con la nota 9648/2009 in narrativa esplicitata, comunicava l'incompletezza della documentazione ai propri atti in relazione alle caratteristiche geotermiche e dimensionali delle fondazioni delle opere, alla stabilità dei siti di localizzazione, all'andamento della circolazione idrica sotterranea, ai sistemi di monitoraggio di eventuali percolamenti degli oli utilizzati per le apparecchiature degli impianti, alla documentazione tecnica esplicativa relativa all'esenzione dal rischio idraulico di tutte le opere a farsi, alla rete di raccolta delle acque meteoriche scaricate nel fosso esistente, al fosso di recapito dello scarico e alle eventuali opere utili ad evitare fenomeni di erosione delle sponde e dell'alveo in corrispondenza del punto di scarico.
- Con ricorso al Tar Bari assunto al R.G. n. 10/2010, la Friel S.p.A chiedeva accertarsi l'illegittimità, previa concessione di idonea misura cautelare, della nota prot. n. 11740/2009 dell'Ufficio VIA/VAS in narrativa esplicitata.
- Con nota assunta al prot. n. 4702 del 30.03.2010 la società proponente presentava alla Regione Puglia - Servizio Ecologia, ai Comuni di Poggiorsini, Spinazzola, alla Provincia di Bari e alla Provincia BAT osservazioni ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D. Lgs. n. 4/2008 in relazione al progetto della Valore Energia Srl, invero di competenza dell'amministrazione Provinciale, a seguito della delega di funzioni di cui alla L.R. n. 17/2007.
- Con ricorso ex art. 21 bis della L. 1034/1971, notificato il 07.06.2010 ed iscritto al R.G. n. 855/2010, la società proponente ricorreva al Tar Puglia - sede di Bari -, al fine di far dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di autorizzazione unica e sulla connessa istanza di valutazione d'impatto ambientale.
- Il Tar di Bari - Sezione Prima, con sentenza n. 3732 del 21.10.2010, in accoglimento delle censure mosse dalla società circa il silenzio - inadempimento serbato dalla Regione Puglia, condannava quest'ultima a provvedere, con provvedimento espresso, sulle relative istanze nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia.
- Con nota prot. n. 14911 del 23.11.2010, in considerazione della sentenza del Tar sopra menzionata n. 3732/2010, e, dunque dell'obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, l'Ufficio VIA trasmetteva alla società le osservazioni pervenute, invitando la stessa a controdedurre nel merito e, contestualmente, invitava le amministrazioni coinvolte a rendere le proprie determinazioni sul progetto proposto. La Regione chiedeva altresì la produzione di una tavola inerente l'inserimento urbanistico con il relativo inquadramento dell'impianto nel Piano Regolatore Generale del Comune di Poggiorsini. A tale ultimo adempimento provvedeva la società con nota assunta al prot. n. 15808 del 16.12.2010.
- Con altra nota acquisita in atti al prot. n. 15811 del 16.12.2010 la società proponente trasmetteva le controdeduzioni alle osservazioni presentate al progetto.
- Con nota acquisita al prot. n. 17274 del 13.12.2010 il Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo trasmetteva, a tutti gli enti coinvolti nel procedimento, la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unica del progetto in esame.
- La Provincia di Bat, con nota acquisita al prot. n. 850 del 01.02.2011, comunicava la propria impossibilità ad esprimere il parere in mancanza dello SIA e dei relativi allegati. A tal proposito il proponente, con nota acquisita al prot. n. 2526 del 10.03.2011, portava a conoscenza il Servizio

scrivente della trasmissione di detta documentazione alla Provincia di BAT.

• In data 4 marzo 2011 si teneva la seduta del Comitato Regionale per la VIA. In tale seduta il Comitato Regionale per la VIA, esaminata tutta la documentazione agli atti, preso atto dei pareri pervenuti, valutate le osservazioni pervenute, esprimeva le valutazioni di seguito riportate.

Caratteristiche dell'intervento proposto:

==> Proponente: FRI-EL s.p.a.

==> Località: L'impianto, sito nel Comune di Poggiorsini (LE), si articola in due zone denominate "Campo A", a nord-ovest in prossimità del confine con il Comune di Spinazzola (19 aerogeneratori), e "Campo B" (5 aerogeneratori), a sud-est in prossimità del confine con il Comune di Gravina in Puglia (pag. 2 "Relazione tecnica");

==> N. aerogeneratori: 24 della potenza nominale singola di 3,3 MW per un totale di 79,20 MW (pag. 11 "Relazione tecnica");

==> Diametro aerogeneratori: 100 m (pag. 12 "Relazione tecnica");

==> Potenza complessiva massima: 79,20 MW pag. 11 ("Relazione tecnica");

1. Descrizione dell'intervento (strade, cavidotti, pertinenze, allaccio alla RTN, cantiere, esercizio, dismissione, mitigazione e compensazione)

L'impianto che prevede la realizzazione di 24 aerogeneratori del diametro di 100 m (potenza nominale singola di 3,3 MW per un totale di 79,20 MW) nel Comune di Poggiorsini (LE), si articola in due zone denominate "Campo A", a nord-ovest in prossimità del confine con il Comune di Spinazzola (torri nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25), e "Campo B", a sud-est in prossimità del confine con il Comune di Gravina in Puglia (torri nn. 18, 19, 21, 22, 23) (pag. 2 "Relazione tecnica" e Tavola 1 "Corografie e planimetrie"). La superficie su cui si estende il parco eolico è pari a circa 530 Ha, mentre la superficie direttamente impegnata è pari a 10 Ha (pag. 59 "Quadro di riferimento programmatico-progettuale").

Molti degli aerogeneratori risultano localizzati in una posizione differente da quella in cui risultavano localizzate le torri nel progetto presentato a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità cui la VIA in oggetto risulta conseguente.

La localizzazione della stazione elettrica ed il tracciato del cavidotto (interrato ad una profondità minima di 1,2m) sono contenuti nella Tavola 3 "Planimetria generale - tracciato cavidotto stralcio catastale - stazione elettrica 380/150/30 kV". Nella Relazione Tecnica (pagg. 2-3) si afferma che "il punto di consegna attualmente previsto nella nuova sottostazione AT/MT è da realizzarsi in località "Podice" del Comune di Spinazzola nei pressi della linea AT da 380KV (Matera/Santa Sofia) della Società "TERNA S.p.a.", il tutto previa autorizzazione della stessa società e assenso del GRTN....".

La viabilità interna (Tavola 16 "Profili altimetrici di progetto delle strade di accesso al parco eolico" e la Tavola 15 "Planimetria generale della viabilità - rilievo fotografico"), il cui sviluppo complessivo è indicato nella Tavola 1 "Corografie e Planimetrie", sarà costituita da strade interpoderali già esistenti e da adeguare o da strade nuove da realizzare.

La dismissione dell'impianto, pur essendo citata nel sommario della relazione "Quadro di Riferimento programmatico-progettuale", risulta del tutto assente al suo interno. Anche l'elaborato 4 intitolato "Relazione modalità di scavo e di ripristino ambientale delle aree interessate dagli scavi e dai movimenti di terra", si limita a descrivere le opere di scavo da effettuare e i vari adeguamenti delle strade interne esistenti senza specificare le modalità di ripristino ambientale dei luoghi.

2. Interferenza con altri piani e progetti (eventuali impatti cumulativi)

Nell'area con DD n. 277 del 13.05.2008 (e con successive modifiche apportate da DD n. 196/2009 e DD n. 7/2010) questo Servizio ha ritenuto compatibili da un punto di vista ambientale, tre aerogeneratori della società Nuova Energia srl (istanza pervenuta in data 31.07.2006), posti in prossimità delle torri ricadenti nel campo B. Il proponente non ha valutato in maniera efficace gli impatti cumulativi, né in

termini di impatto visivo e paesaggistico, né in termini di rumore e/o gittata.

Si segnala che a seguito della richiesta di questo Ufficio di integrare lo studio di inserimento urbanistico, la Tavola "Studio di inserimento urbanistico con relativo inquadramento nel PRG" prodotta ed acquisita al prot. n. 15818 del 16.12.2010, non chiarisce tale aspetto, apparendo poco leggibile. Ancora la zonizzazione riportata in legenda, peraltro sbiadita non trova alcun riscontro sulla tavola.

3. Impatto visivo e paesaggistico

Secondo la stringata analisi del paesaggio, tipico della fossa premurgiana con ampie e ondulate colline coltivate a grano, svolta nell'elaborato 2 "Quadro di riferimento ambientale" (pagg. 120 - 123 e 165 - 172) il valore naturale dell'area ha valenza medio-bassa mentre quello culturale media entità. Inoltre il grado di equipaggiamento paesistico del territorio comunale in esame è da reputarsi, nel suo complesso, di media entità e qualità soprattutto nelle aree più decentrate rispetto al tessuto edificato posizionate sul versante est del territorio comunale (Parco Nazionale dell'Alta Murgia) dove risultano presenti, con maggiore densità soprattutto gli elementi paesaggistici strutturanti appartenenti al sistema botanico vegetazionale al sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro, al sistema geo-morfo-idrogeologico (classificazione C e D secondo il PUTT/p).

Anche l'elaborato denominato "Relazione paesaggistica", nonostante l'enorme mole di pagine prodotte non appare capace di rappresentare in maniera efficace il territorio e di valutare l'effetto prodotto dall'introduzione degli aerogeneratori. La stessa carenza si segnala in relazione alle Tavole 15 a e 15 b "Visuale tridimensionale".

Il territorio di Poggiorsini in generale, risulta caratterizzato da pendenza accentuata tant'è che gli aerogeneratori nn. 21 e 22 ricadono all'interno di aree con valori superiori al 25 %. Qui l'installazione degli aerogeneratori può comportare criticità in relazione alla stabilità, alla compromissione della morfologia e dei caratteri culturali e di uso del suolo. Tali valori di pendenza risultano contrastanti con quanto affermato dal proponente che nelle controdeduzioni acquisite al prot. n. 15811 del 15.12.2010 di questo Servizio "Per quanto riguarda il valore estetico siamo in presenza di valori di medio-bassa entità stante soprattutto le caratteristiche geo-morfologiche dei luoghi che presentandosi con blandi dislivelli, non realizzano pertanto condizioni visuali e percettive a vasca scala tali da produrre evidenti effetti scenici e/o cromatici".

4. Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Sulla base di quanto indicato nel "Quadro di riferimento ambientale" l'intervento in oggetto ricade in un "contesto caratterizzato essenzialmente dalla presenza di seminativi, da lembi residuali di vegetazione a bosco e/o macchia ed a una non elevata estensione di aree con formazioni erbacee naturali e seminaturali a pseudo steppa, mentre non è rilevante la presenza delle aree antropizzate e/o edificate quasi del tutto prive di vegetazione" (pag. 69). L'analisi svolta si sofferma soprattutto sulle caratteristiche dell'area vasta, al pari della carta di uso del suolo (tratta dal Corine land cover) senza entrare nel dettaglio delle caratteristiche dell'area direttamente interessata dall'intervento; in merito a quest'ultimo aspetto il proponente afferma brevemente che essa è quasi "completamente interessata a coltivo, alquanto monotona e costituita da ampie colline già trasformate rispetto alla loro configurazione botanico-vegetazionale originaria e destinate alle colture cerealicole" (pag. 87).

Il proponente passa poi alle valutazioni faunistiche affermando che l'Alta murgia nonostante la limitata estensione di aree boscate ed in generale dell'impoverimento del patrimonio botanico-vegetazionali a causa della forte pressione antropica, è ancora caratterizzato da una varietà di specie che fanno di quest'area una delle aree regionali più importanti da un punto di vista faunistico (pag. 111). Segnala quindi la presenza di anfibi (ululone dal ventre giallo, raganella, tritone italico, rospo smeraldino), rettili (testuggine comune, columbro, gecko di Kotschy), rapaci (lanario, biancone, falco grillaio). Individua inoltre un'elevata diversità avifaunistica sia per quanto attiene le specie stanziali che le specie di passo che possono trascorrere un breve periodo nella zona; giungendo alla conclusione che nel territorio oggetto di

studio “attesa la stretta correlazione fra la fauna ed il tipo ambientale da questa frequentato, la presenza di specie che rivestono un ruolo importante nella catena trofica e quindi sono significative per l’equilibrio complessivo della biocenosi esistente. In particolare il falco grillaio sembra dipendere principalmente per la sua alimentazione da grilli e cavallette ed in particolare dall’ortottero (*Phanpagus marmoratus*) che vive principalmente nelle aree incolte e steppiche che pertanto rappresentano un ambiente molto importante per l’equilibrio della predetta specie.”

5. Impatto su suolo (geomorfologia, idrogeologia, idrologia, pericolosità idraulica e rischio idraulico)

La geomorfologia dell’area in oggetto è descritta nel foglio n. 453 della carta geomorfologica del PUTT/p e nell’IGM in scala 1:25.000.

L’aerogeneratore 22 si trova su di un ciglio di scarpata, mentre i nn. 18 e 21 distano rispettivamente circa 35 m e 47 m da esso. Il tracciato del cavidotto, che risulta caratterizzato da una notevole lunghezza (superiore ai 20 km), taglia numerosi cigli di scarpata, ripe fluviali ed il torrente “Pentecchia” segnalato nell’elenco acque del PUTT/p.

Anche il carattere idrografico dell’area è fortemente accentuato, con la presenza di un reticolo significativo, che afferisce a nord, nella zona del Campo A al Canale Capo d’acqua ed a sud, nella zona del Campo B al Canale di Mauro. Gli aerogeneratori nn. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 22 e 23 distano rispettivamente 120 m, 118 m, 70 m, 10 m, 30 m, 115 m, 90 m, 95 m, 90 m e 126 m da reticolo idrografico visibile su IGM in scala 1:25.000. In particolare il reticolo prossimo alle torri nn. 6, 7, 8 e 9 è segnalato anche dalla carta geomorfologica n. 453 del PUTT/p ed è visibile su ortofoto CGR 2006. Le nn. 14 e 18 ricadono su reticolo idrografico segnalato da IGM in scala 1:25.000. Gli aerogeneratori nn. 9 e 14 sono posti rispettivamente su di una ripa fluviale e all’interno di essa. Le torri nn. 3, 7, 8 e 15 distano rispettivamente 45 m, 73 m, 60 m, 34 m da ripa fluviale segnalata su carta geomorfologica n. 453 del PUTT/p.

6. Sicurezza e salute pubblica (impatto acustico, gittata, impatto elettromagnetico, vibrazioni)

Per quel che attiene l’impatto sulle attività antropiche, lo studio affronta l’argomento rumore nell’elaborato intitolato “Rilievo Fonometrico” e nel paragrafo 4.1.1.2.2 “Rumori - vibrazioni ed eolico” dell’elaborato “Quadro di riferimento ambientale”.

Il “Rilievo Fonometrico” eseguito ante-operam, riporta i livelli continui equivalenti di pressione sonora residui rilevati in un periodo di misura diurno e notturno, in sei postazioni prescelte, indicate nel relativo Allegato 3. Si rileva che il “Rilievo Fonometrico” ante-operam è stato eseguito da due tecnici di cui uno, in base alle dichiarazioni rese, risulta competente in acustica, ma che tuttavia non ha né firmato né timbrato la relazione.

L’analisi previsionale del livello sonoro indotto dall’intervento, riportata nel paragrafo 4.1.1.2, dell’elaborato “Quadro di riferimento ambientale”, risulta carente nei contenuti e insufficiente a determinare i livelli sonori indotti dall’esercizio del parco eolico in oggetto: in effetti si limita ad effettuare alcune affermazioni senza riportare alcun approfondimento che le giustifichi. In particolare si dichiara che “la allegata carta uso del suolo evidenzia pochissime costruzioni abitate. Trattasi essenzialmente di fattorie, fienili, stalle o case abbandonate che si trovano ad una distanza dalle torri”. Tuttavia dall’analisi della Tavola 21 “Rilievo fotografico degli insediamenti esistenti” si evidenzia una diffusa presenza di insediamenti antropici sparsi di cui sarebbe stato necessario tener conto nell’analisi di impatto acustico. Inoltre gli effetti di tale presenza antropica si ripercuotono ampiamente con i rischi connessi alle problematiche di gittata, valutate nell’Elaborato 2 “Gittata massima degli elementi rotanti”. Il proponente ha considerato l’utilizzo di un aerogeneratore di tipo Vestas V100 da 3,3 MW giungendo alla conclusione che il valore della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale è pari a 388,2 m. Qui di seguito si riporta un elenco dei fabbricati, desunti dalla consultazione dell’ortofoto CGR 2005 e della Tavola 21, dai quali le torri distano meno della gittata massima:

Si evidenzia che i risultati derivanti dall’applicazione del modello di simulazione “WIND PRO DECIBEL”

non sono riportati in alcun elaborato: pertanto non è possibile identificare la così citata “zona critica di impatto acustico” definita a pag. 19 dell’elaborato “Quadro di riferimento ambientale”.

Si afferma altresì che “il livello massimo di rumore equivalente non dovrebbe eccedere i 50 dB per nessun tipo di abitazione e per nessun punto delle strade carrabili.”, laddove l’espressione “non dovrebbe”, non è sufficiente per eliminare il rischio di inquinamento acustico determinato dal parco eolico.

Infine, a pag. 23 si sostiene che “Come meglio specificato nello studio allegato e considerato che per un impianto eolicosi ritiene che i livelli di rumorosità indotti dalla realizzazione delle opere di progetto saranno sicuramente conformi a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente”. Quest’ultima asserzione risulta generica considerato che lo studio allegato è il “Rilievo Fonometrico”, che si limita ad un’analisi ante-operam del rumore senza fornire alcuna stima di quello derivante dall’inserimento del parco eolico nell’area in oggetto.

Non è stato svolto alcun calcolo previsionale dei valori di elettromagnetismo attesi e la valutazione degli effetti ambientali conseguenti ai sensi della legge 36/01 e DPCM 08/07/2003: in effetti a pag. 26 il proponente dichiara esplicitamente che “entrando nel merito dell’ambito oggetto dell’intervento si rappresenta che, mancando specifici studi a riguardo, non si è in grado di descrivere gli attuali livelli di radiazioni non ionizzanti presenti nell’ambito e nell’area interessata dall’intervento in progetto”.

Conclusioni

L’intervento in oggetto prevede l’installazione di n. 24 torri, di cui 19 site nella zona denominata Campo A, a nord ovest, in un’area prossima al SIC-ZPS “Murgia Alta” IT9120007 ed all’IBA 135 “Murge”, e n. 5 nella zona denominata Campo B a sud est. Nello specifico l’area di intervento, ricade nel Comune di Poggiorsini, il cui centro storico, che fa parte del sistema dei belvedere dei centri storici posti sul costone murgiano, costituisce, secondo la proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), un punto panoramico potenziale (fonte: ambito paesaggistico “Alta murgia”, in rete all’indirizzo <http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area-download/16-downloads/123-schedeambiti.html>), stante la posizione altimetricamente rilevante rispetto alle aree circostanti. Tale potenzialità è confermata dal medesimo proponente che nella Tavola n. 16 “Mappa di visibilità” evidenzia come l’impianto sia visibile, dall’abitato di Poggiorsini ed in generale dalla zona murgiana, in una scala che varia dal 66% al 100%. La valenza paesaggistica dell’area è di un rilievo tale che lo stesso PPTR nella scheda degli ambiti paesaggistici “Alta murgia” definisce la Fossa Bradanica, il cui paesaggio si presenta fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci colline cerealicole solcate da un fitto sistema idrografico, come una delle “Bellezze panoramiche d’insieme e di dettaglio, che rappresentano scene e fondali di valore estetico riconosciuto e riferimenti visivi naturali e antropici per la fruizione del paesaggio alla scala d’ambito”. Bellezza fruibile dalla S.S. 97, strada che partendo da Minervino, lambisce i comuni di Spinazzola, Poggiorsini per giungere a Gravina: da qui si traguarda sulla sinistra il costone murgiano, elemento visivo persistente per chi attraversa la Fossa Bradanica, caratterizzato da profondi valloni, steppa erbacea con roccia affiorante e un suggestivo e complesso sistema rupicolo. Nell’area a nord ovest si distingue la presenza storica dell’uomo con una serie di masserie (Masseria Lamione, Masseria Grosso, Masseria Poggio Lorusso anche segnalazione architettonica, Masseria Scarvulli e Masseria Grottellini segnalate sull’IGM in scala 1:50.000) e con il tratturo Melfi-Castellaneta coincidente con la citata S.S.97. Ed in questo contesto paesaggistico, immediatamente alla destra della strada è posto il Campo A e più distante l’area del Campo B, ambedue interessate dalla presenza di un significativo reticolo idrografico, afferente al “Canale Capo d’Acqua” a nord ovest e al “Canale di Mauro” a sud est, che risulta segnalato non solo dalla carta geomorfologica del PUTT/p n. 453, ma anche dall’IGM in scala 1:25.000 ed è spesso visibile dall’osservazione dell’ortofoto CGR 2005. La carta geomorfologica mostra l’esistenza di ripe fluviali e cigli di scarpata e di una situazione idro-geomorfologica complessa ed articolata meritevole di attenzione, non solo da un punto di vista idrografico, ma anche da un punto di vista naturalistico. In effetti i citati canali sono individuati come aree di connessione ecologica dalla rete ecologica regionale “ossia come area territoriale funzionale a permettere la connessione e lo

spostamento delle popolazioni (animali e vegetali) tra le aree di massima naturalità e biodiversità tra i nodi principali e secondari". La realizzazione delle torri potrebbe compromettere i caratteri paesaggistici ed ecologici nonché la funzionalità dei corsi d'acqua (quali canali di connessione) e la loro integrità che non risulta compatibile con la presenza dell'impianto in oggetto, in contrasto altresì con la conservazione del suolo e con il mantenimento dell'assetto geomorfologico di insieme.

L'osservazione della "carta di uso del suolo" disponibile sul sito www.sit.puglia.it (fogli 45071, 453083 e 453124), mostra, soprattutto nella zona del Campo B, all'interno di una matrice agricola, la presenza di aree interessate da pascolo naturale e praterie. Sempre in prossimità del Campo B si rinviene la significatività ecologica delle zone umide "Lama" e "Serra del Corvo" e del biotopo "Lago Basentello". La matrice agricola garantisce la continuità "interregionale" degli agro-ecosistemi fra l'Alta Murgia, la cui valenza è tale che molteplici siano le forme di tutela introdotte nel tempo dall'ordinamento non solo regionale, ma anche comunitario e nazionale, e la Lucania (come peraltro evidenziato nella tavola della Rete Ecologica Regionale presente nella già citata scheda "Alta Murgia" del PPTR).

A tale importante ruolo paesaggistico e naturale si associa una significativa e diffusa presenza antropica rilevabile sia dall'ortofoto CGR 2005 sia dagli stessi elaborati progettuali. Come segnalato nella sezione "6. Sicurezza e salute pubblica" della presente istruttoria, all'interno del buffer di 388,2 m, che il proponente segnala come valore di gittata massima, sono presenti fabbricati aventi caratteri differenti, ma che testimoniano un'importante e diffusa presenza dell'uomo, non sufficientemente indagata anche in termini di impatto acustico e di struttura dell'organizzazione insediativa individuata dallo strumento urbanistico) incompatibile con la realizzazione dell'intervento, che peraltro così come appare concepito comporterebbe una notevole occupazione di territorio, anche in relazione al rapporto fra la superficie racchiusa dalla perimetrale dell'impianto e la superficie territoriale del Comune di Poggiorsini, che vedrebbe così fortemente modificato il proprio territorio ed ambiente.

Per tutti i motivi sopra esposti ed esplicitati, il Comitato Regionale per la VIA ha ritenuto di esprimere parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera in progetto.

- Sulla scorta del parere espresso dal Comitato VIA nella seduta del 4 marzo 2010, con nota prot. n. 2892 del 24.03.2011, l'Ufficio comunicava alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA per la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto evidenziato, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i., invitandola a produrre controdeduzioni eventualmente corredate da documentazione, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.
- In riferimento a quest'ultima comunicazione dell'Ufficio, la società proponente, con nota assunta al prot. n. 4736 del 27.04.2011 anticipava la propria volontà di presentare le osservazioni ai sensi dell'art. 10bis, preannunciando di necessitare di tempistiche stimabili in circa 40 giorni, attesa la necessità di predisporre studi ed elaborati integrativi nonché l'esecuzione di studi di dettaglio inerenti le problematiche poste alla base dei motivi ostativi.
- Con nota acquisita al prot. n. 4726 del 27.04.2011 la società proponente trasmetteva per conoscenza al Servizio Ecologia l'ulteriore documentazione richiesta dall'Autorità di Bacino della Basificata inerente specificatamente le problematiche di natura idrologica, idraulica e geomorfologia.
- Con nota acquisita al prot. n. 5492 del 17.05.2011, il proponente chiedeva la proroga del termine utile per controdedurre, in considerazione della complessità dei documenti da approntare.
- Il Tar Bari, con sentenza n. 932/2011, in relazione al ricorso avente R.G. n. 10/2010, lo dichiarava improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, stante la dichiarazione di espressa rinuncia presentata dalla società a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 344/2010.
- Con nota acquisita al prot. n. 7117 del 12.07.2011 la società trasmetteva documentazione in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi di cui alla nota prot. n. 2892/2011 in narrativa esplicitata.
- Con ulteriore nota assunta al prot. n.7234 del 14.07.2011 l'Autorità di Bacino trasmetteva ulteriore integrazione al parere già espresso segnalando l'opportunità che, in fase di progettazione esecutiva del

progetto la società delocalizzasse taluni aerogeneratori (in particolare il n. 7, 21, 25), particolarmente interessati da problematiche di natura geomorfologia. Inoltre evidenziava la necessità che la società procedesse alla definizione e alla verifica delle caratteristiche geotermiche e dimensionali delle opere di fondazioni degli aerogeneratori e ad un approfondimento delle condizioni di stabilità di eventuali fronti di scavo o opere in rilevato conseguenti ad interventi di riprofilatura dei versanti.

- Con nota assunta al prot. n. 8187 del 24.08.2011 la Friel SpA trasmetteva nuovamente in copia il parere dell'Ufficio Tecnico del Comune di Poggiorsini e l'annessa autorizzazione paesaggistica emessa sul progetto. Il Comune attestava altresì la completezza e correttezza della documentazione integrativa trasmessa dalla società all'Autorità di Bacino della Basilicata.
- Con nota acquisita al prot. n. 8294 del 30.08.2011 il Comune di Spinazzola - Dipartimento Tecnico attestava la ricezione da parte della società proponente di tutte le integrazioni progettuali richieste dall'Autorità di bacino della Basilicata inerenti le problematiche sollevate da quest'ultima Autorità.
- Con nota assunta al prot. n. 9584 del 18.10.2011 la società proponente faceva richiesta di audizione in Comitato VIA che la Regione Puglia riscontrava con successiva nota prot. n. 9697 del 21.10.2011, invitando la società alla seduta del Comitato del 28.10.2011 ai fini dello svolgimento dell'audizione presso il Comitato Reg.le di VIA.
- Con nota acquisita al prot. n. 10620 del 23.11.2011 la società consegnava brevi manu la comunicazione della Sovrintendenza al Paesaggio in risposta all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Poggiorsini.
- Con nota prot.n. 11317 del 19.12.2011 la Regione Puglia trasmetteva alla società il verbale dell'audizione tenutasi il 28.10.2011, invitandola a presentare eventuali osservazioni al medesimo entro sette giorni dal ricevimento.
- In data 21 dicembre 2011 si riuniva il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 2 comma 2 del R.R. n. 10/2011. In tale seduta il Comitato Regionale per la VIA valutata le controdeduzioni della società proponente, preso atto dell'ulteriore parere dell'Autorità di Bacino della Basilicata, si esprimeva come nel seguito:

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO (STRADE, CAVIDOTTI, PERTINENZE, ALLACCIO ALLA RTN, CANTIERE, ESERCIZIO, DISMISSIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE).

Osservazioni Società FRI-EL S.p.a.

1.a La società afferma che nessuna disposizione normativa regionale o statale in materia di VIA impedisce, nel passaggio dalla procedura di screening a quella di VIA, di modificare il progetto nei termini indicati dalla Autorità competente in esito alla procedura di screening (pag. 3 "Osservazioni").

1.b La società proponente in merito al punto 1.b ha prodotto l'elaborato Allegato 2 "Progetto di dismissione" (pag. 4 "Osservazioni").

Controdeduzioni

1.a Si tiene a precisare che l'affermazione secondo cui "molti degli aerogeneratori risultano localizzati in una posizione differente da quella in cui risultavano localizzate le torri nel progetto presentato a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità", contenuta nella nota prot. n. 2892 del 24.03.2011 di questo Servizio, si configura come una constatazione.

1.b Si prende atto di tale elaborato integrativo evidenziando comunque che le informazioni avrebbero già dovuto essere parte dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale.

2. INTERFERENZA CON ALTRI PIANI E PROGETTI (EVENTUALI IMPATTI CUMULATIVI)

Osservazioni Società FRI-EL S.p.a.

2.1. In merito a quanto affermato nel preannuncio di diniego dal Comitato secondo cui la società avrebbe dovuto valutare gli impatti anche in relazione alla presenza di tre aerogeneratori autorizzati alla

società Nuova Energia, la FRI-EL S.p.a. sostiene di aver presentato il progetto in data antecedente alla pubblicazione sul BURP (n. 105 del 2.7.2008) della DD n. 277/2008 relativa al parere parzialmente favorevole rilasciato all'istanza della Nuova Energia ricadente nei Comuni di Poggiorsini e Gravina di Puglia (pag. 5 "Osservazioni"). Lo studio di impatto cumulativo è stato quindi depositato in allegato al presente documento.

2.2. La società, in merito a questo aspetto, ha prodotto la tavola "Planimetria generale di inquadramento su PRG", secondo la quale l'intervento ricade in zona agricola. Inoltre evidenzia che dal layout progettuale vengono eliminati tre aerogeneratori (nn. 7, 21 e 25) e che pertanto il loro numero sarà pari a 21 (pag. 5 "Osservazioni"). Nel caso delle turbine 13, 14, 15, 16 e 20, pur ricadendo a meno di 1.000 m da zone indicate come Fc2 "Parco urbano attrezzato - Impianti sportivi" e Fb1 "Attività religiose", non erano state considerate ad excludendum dal Comune nel PRIE. Per tanto tutti gli aerogeneratori si trovano a distanze abbondantemente superiori ai 1.000 m. Dall'analisi degli impatti acustico per tali zone (Fc2 ed Fb1) risultano rispettati i limiti di immissione e di emissione (pag. 6 "Osservazioni").

Controdeduzioni

2.1 Si prende atto della documentazione prodotta, evidenziando che l'analisi degli impatti cumulativi è un elemento molto importante ai fini della valutazione di impatto ambientale. (Ricostruzione storica: La società FRI-EL s.p.a. ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità in data 30.06.2006, acquisita al prot. n. 8480 dell'11.07.2006 e con DD n. 17 dell'11.01.2008 è stata assoggettata a VIA, depositando l'istanza di VIA il 30.06.2008. La società Nuova Energia ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA in data 31.07.2006, acquisita al prot. n. 9056 del 1.08.2006, ed ha avuto parere favorevole per n. 3 pale poste nel Comune di Poggiorsini con DD n. 277 del 13.05.2008.

2.2 Si prende atto di tale elaborato integrativo evidenziando comunque che le informazioni avrebbero già dovuto essere parte dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale. Dalla lettura della tavola "Planimetria generale di inquadramento su PRG" si evince che gli aerogeneratori nn. 13, 14, 15, 16 e 20 sono prossimi alle aree tipizzate come Fc2 "Parco urbano attrezzato - Impianti sportivi" dal vigente strumento urbanistico da cui distano rispettivamente circa 990 m, 800 m, 650 m, 250 m, 670 m.

3. IMPATTO VISIVO E PAESAGGISTICO

Osservazioni Società FRI-EL S.p.a.

3.1 In relazione agli impatti visivi e paesaggistici la società contesta le affermazioni riportate in merito dal preannuncio di diniego e produce un'analisi paesaggistica integrativa ("Relazione paesaggistica integrativa"), corredata da elaborati grafici, a conclusione della quale risulta "che nonostante il contesto territoriale di area vasta appartenga ad un ambito paesaggistico di valenza naturale e paesistica medio-alta, nell'area di intervento molte delle peculiarità ecosistemiche, paesaggistiche ed idrogeologiche dell'Alta Murgia non sono mentre alcune di quelle che caratterizzano il territorio della Fossa Bradanica, e che determinano una elevazione dei valori paesaggistici della stessa (presenza nella matrice agricola di elementi naturali e aree rifugio; presenza di ecotoni; vicinanza a biotopi; complessità e diversità degli agroecosistemi, presenza di boschi, alberature, muri a secco) sono riscontrate solo in minima parte nell'area d'intervento e sono sostituite da un paesaggio agrario omologato dalla pervasività e monotonia delle coltivazioni cerealicole" (pag. 6 "Osservazioni").

In merito alle pendenze accentuate con valori superiori al 25% segnalate nel preannuncio negativo, la società afferma che "a seguito delle verifiche di stabilità, l'aerogeneratore n. 21 è stato eliminato per problematiche connesse all'instabilità del pendio. Per l'aerogeneratore n.22, pur collocato in zona acclive, si è verificata la stabilità di versante. Le aree su cui sono realizzati gli altri interventi di progetto, considerando l'eliminazione anche degli aerogeneratori n.7 e 25, sono caratterizzate da acclività non elevata e comunque inferiore al 10%". (pag. 7 "Osservazioni").

3.2 Per quel che concerne le viste tridimensionali sono stati proposti alcuni elaborati integrativi "Relazione di impatto visivo dell'impianto eolico di Poggiorsini", "foto inserimenti" e "mappa di

intervisibilità”; quest’ultimo indaga l’impatto visivo del progetto dai punti di vista più significativi segnalati dal Comitato VIA.

Controdeduzioni

3.1 Si prende atto di tale elaborato integrativo evidenziando comunque che le informazioni avrebbero già dovuto essere parte dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale. Si sottolinea che le analisi e le informazioni contenute nel Piano paesaggistico regionale territoriale (PPTR) della Regione Puglia, citate da questo Comitato, sono utilizzate in questa fase unicamente come strumento di conoscenza dei caratteri del territorio.

3.2 Dalla lettura congiunta della “Relazione di impatto visivo dell’impianto eolico di Poggiorsini” e dell’elaborato “fotoinserimenti” si evince che vi sono alcuni luoghi dai quali è significativa la visibilità. Punto di visibilità notevole è la rocca del Garagnone, nonché le strade SP 230 (punti di presa 06, 07, 08), SP 52 e SP 8, nonché la periferia di Poggiorsini a sud-est (da cui si vedono i 4 aerogeneratori posti a sud) e la periferia a nord-ovest (da cui si vedono i 18 aerogeneratori posti a nord).

In particolare la rocca del Garagnone rappresenta un principale fulcro visivo antropico, ubicato lungo la via consolare (un ramo della via Appia), che si trova sulla scarpata che delimita l’Alta Murgia verso la Fossa bradanica, ed ospita il castello di origine normanna, centro di un insediamento ora scomparso, le grotte nelle brecce, la masseria melodia (masseria con jazz). Questa rocca attualmente diruta è una delle tappe degli itinerari escursionistici proposti dal Parco nazionale dell’Alta Murgia (http://www.parcoaltamurgia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=211).

4. IMPATTO SU FLORA FAUNA ED ECOSISTEMI

Osservazioni Società FRI-EL S.p.a.

4.a. La società ha presentato uno studio integrativo per l’area interessata dall’intervento ed in particolare uno studio faunistico (All. 16) ed una relazione pedo-agronomica (all. 5) secondo cui la destinazione dell’area è prevalentemente cerealicola. Inoltre la relazione paesaggistica integrativa fondata su rilievi in situ ha verificato che le principali zone a vegetazione naturale dell’area, che erano state identificate sulla carta degli habitat del SIA come ambienti rupicoli, sono in realtà zone a pascolo semi-naturale, prive delle caratteristiche dell’ambiente rupicolo. Ciò ha importanti implicazioni sulla presenza di alcune specie faunistiche ed in particolare sui rapaci che trovano negli ambienti rupicoli habitat favorevoli (pag. 8 “Osservazioni”).

4.b La società sulla base dello studio faunistico allegato alle osservazioni (Allegato 16) afferma in generale che l’impianto interferisce solo con habitat di specie molto comuni, il cui habitat è però esteso a tutto il territorio regionale. Per le specie meno comuni invece gli habitat sono costituiti da “residui di lembi naturali di habitat” molto limitati nell’area di impianto e comunque non interessati dagli aerogeneratori (pagg. 8-9 “Osservazioni”).

Controdeduzioni

4.a Come affermato dallo stesso proponente non si tratta di habitat rupicoli, ma di zone a pascolo semi-naturale non meno pregiate dal punto di vista naturalistico.

4.b In merito a quanto sostenuto nelle “Osservazioni” e nella “Relazione ornitologica e accenni alla fauna vertebrata” circa i caratteri della fauna, ed alla affermazione che il monitoraggio ha consentito di esplicitare una bassa presenza di specie di interesse conservazionistico in area di impianto (pag. 5 “Relazione ornitologica e accenni alla fauna vertebrata”), occorre rilevare che il periodo in cui è stato svolto il rilievo faunistico è compreso fra il 26.04.2011 ed il 6.05.2011 (pag. 8 “Relazione ornitologica e accenni alla fauna vertebrata”): esso costituisce un intervallo di tempo non sufficiente a valutare la fenologia delle specie presenti durante l’intera stagione.

5. IMPATTO SU SUOLO (GEOMORFOLOGIA, IDROGEOLOGIA, IDROLOGIA, PERICOLOSITÀ

IDRAULICA E RISCHIO IDRAULICO)

Osservazioni FRI-EL S.p.a.

5.a La società evidenzia che la Carta Geomorfologica del PUTT/p, presenta notevoli limiti tecnici ed appare la meno affidabile al fine di rilevare precisamente la prossimità ad elementi geomorfologici. Per tale motivo sono state utilizzate, oltre alla citata carta geomorfologica del PUTT/p altre fonti informative (IGM in scala 1:25.000, carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino, CTR in scala 1.5.000, ortofoto Sit Puglia) che hanno evidenziato in generale situazioni per le quali le posizioni degli aerogeneratori sono meno prossime ad elementi geomorfologici di quanto indicato dalla Regione (a meno degli aerogeneratori nn. 7, 21 e 25) ed in nessun caso interessano ripe fluviali o scarpate (pag. 9 "Osservazioni"). Nel caso della torre n. 22 pur essendo prossima a due cigli di scarpata (da cui dista rispettivamente 15 m e 25 m) non è stata eliminata perché si è verificato che non ingenera problematiche idrogeomorfologiche (pagg. 9-10 "Osservazioni")

5.b. È stato inoltre prodotto uno studio di compatibilità idrogeologica, idraulica e geomorfologica (allegato 9) con analisi idrologica ed idraulica svolta considerando una portata di piena con tempo di ritorno pari a 30 e 200 anni. Sono state effettuate verifiche di stabilità dei pendii: da tali studi è emerso che l'aerogeneratore n. 7 ricade in un'area di esondazione per piena 30-ennale e 200-ennale e che gli aerogeneratori n. 21 e 25 sono localizzati su pendii per i quali non è verificata la stabilità. Pertanto il proponente ha provveduto ad eliminare dal progetto le pale nn. 7, 21 e 25. Il proponente cita inoltre il parere dell'Autorità di Bacino della Basilicata di cui alla nota prot. n. 2129/8002 del 27.06.2011, risulta acquisito agli atti di questo Ufficio con nota prot. n. 7234 del 14.07.2011, che fissa alcune prescrizioni da attuare in fase esecutiva a valle del rilascio dell'autorizzazione.

5.c. Il tracciato del cavidotto non può essere modificato, poiché la lunghezza del cavidotto è determinata dalla localizzazione del punto di connessione alla RTN operata da Terna, gestore rete competente.

Controdeduzioni

5.a Con riferimento alla validità del PUTT/p, sollevata nella relazione di cui sopra, si rammenta che le relative NTA specificano che "le prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela" (comma 3, art.1.03, Titolo I). In sede di pianificazione urbanistica comunale o paesaggistica di secondo livello "vanno esplicitate e motivate le eventuali modifiche alle perimetrazioni ed al valore degli ambiti territoriali estesi (titolo II) e alle perimetrazioni ed alle prescrizioni di base degli ambiti territoriali distinti (titolo III, capi I, II, III, IV) del piano per perseguire finalità di ottimizzazione tra tutela paesaggistico - ambientale e compatibile sviluppo socio-economico della popolazione residente" (art.5.07, Titolo V) e pertanto si rammenta che il PUTT/p, a tutt'oggi, continua a costituire l'unico riferimento valido ai fini della valutazione delle aree di pertinenza ed annessa. Dalla lettura della carta geomorfologica del PUTT/p emerge un reticolo idrografico ben sviluppato che caratterizza e condiziona in maniera significativa tutta l'area in oggetto come peraltro segnalato nel parere dell'Autorità di Bacino della Basilicata di cui alla nota prot. n. 2130/8002 del 27.06.2011.

5.b Si prende atto dell'eliminazione degli aerogeneratori nn. 7, 21 e 25 e con riferimento alle prescrizioni contenute nel parere dell'Autorità di Bacino della Regione Basilicata (nota prot. n. 2130/8002 del 27.06.2011), si segnala che alla pag. 3 si afferma che in fase di progettazione esecutiva la FRI-EL S.p.a. dovrà procedere.. ad un approfondimento e completamento delle verifiche di stabilità dei siti di localizzazione degli altri aerogeneratori e piazzole anche mediante integrazione delle indagini geognostiche e geotecniche (come del resto indicato nello studio di compatibilità idrogeologica trasmesso nell'aprile 2011), prevedendo lo spostamento degli aerogeneratori nei casi in cui non dovessero risultare verificate le condizioni di stabilità dei siti proposti a seguito delle verifiche analitiche

di stabilità.

5.c. Permangono le criticità precedentemente evidenziate nel preannuncio negativo di cui alla nota prot. n. 2892 del 24.03.2011 di questo Servizio. Come si evince dalla lettura dell'Allegato 10 "Planimetria corografia e aerofotogrammetria della ricollocazione della sottostazione" l'area di impianto della sottostazione è stata spostata, rispetto alla versione originaria contenuta nel progetto dell'aprile 2008, in direzione più prossima al torrente Basentello, che è individuato nell'elenco dell'idrologia superficiale del PUTT/p come acqua pubblica. Dall'Allegato 10 emerge che la fascia di rispetto dal torrente Basentello (150 m) non risulta rispettata.

6. SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA (IMPATTO ACUSTICO, GITTATA, IMPATTO ELETTROMAGNETICO E VIBRAZIONI)

Osservazioni FRI-EL S.p.a.

6.a La società sottolinea di aver fornito in allegato uno studio di impatto acustico aggiornato ("Valutazione dell'impatto acustico ambientale..."), dal quale risulta che per tutti i punti sensibili individuati sono rispettati i limiti prescritti dalle normative in materia di acustica e di aver svolto il rilievo fonometrico (pag. 11 "Osservazioni"). Per tutti gli edifici stabilmente abitati e per gli edifici saltuariamente abitati in cui è stato possibile, si sono svolti i rilievi fonometrici all'interno, e per tutti si è verificato il rispetto dei criteri differenziali diurni e notturni a finestre aperte e chiuse. Solo per la Masseria Poggio Lorusso ciò non è stato possibile per il rifiuto dei residenti a far accedere i tecnici per le verifiche. Per gli edifici abitati non abitati ma apparentemente abitabili, per i quali non è stato possibile svolgere il rilievo all'interno, è stato comunque svolto il rilievo fonometrico all'esterno. Nelle simulazioni del clima acustico previsionale si è tenuto conto anche degli aerogeneratori del progetto di Nuova Energia Srl (pag. 12 "Osservazioni").

6.b. La società sostiene che il valore di gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale pari a 388,2 m, assunto come tale dal Comitato non è utilizzabile, giacché l'ipotesi di gittata massima si riferisce a frammenti di pala di 5 m ed i calcoli della PB Power, del 2001, da cui tale dato è tratto, "risultavano del tutto astratti ed ipotetici, nel senso che non erano basati su alcuna esperienza e dato" (pag. 12 "Osservazioni"). Alla luce dei risultati del nuovo Report di Vestas del 2011 è evidente che non sussiste alcun rischio di gittata per fabbricati posti a meno di 118 metri da ciascuna "torre" (pag. 13 "Osservazioni").

6.c. In relazione all'elenco di fabbricati prossimi alle torri indicati nella nota prot. n. 2892 del 24.03.2011 di questo Servizio (pagg. 5 e 6), la società riporta nelle osservazioni l'esito dell'applicazione della metodologia utilizzata per verificare l'abitabilità di un fabbricato, redatta sulla base di un parere legale allegato alle osservazioni, considerando come distanza minima di sicurezza da fabbricati abitabili il valore di 200 m. Dalla verifica di tutti i fabbricati evidenziati dal Comitato VIA, risulta quindi che, con esclusione degli aerogeneratori n. 7, 21 e 25 già eliminati per problematiche idrogeologiche, tutti gli altri aerogeneratori rispettano, nei confronti degli edifici, i vincoli e i limiti sopra enunciati. Inoltre si sottolinea che sussiste solo un edificio accatastato come abitazione stabilmente abitata, coincidente con la Masseria Poggio Lorusso (iii), posto a meno di 500 m dall'impianto. Per questo edificio si è verificato il rispetto dei limiti acustici di emissione ed immissione. La verifica dei criteri differenziali non è stata possibile dal momento che i residenti si sono rifiutati più volte di permettere l'accesso ai tecnici per il rilievo fonometrico. Alla medesima distanza inferiore a 500 m si rilevano 6 edifici abitati saltuariamente, per i quali, secondo le informazioni raccolte, l'utilizzo è limitato ai periodi di semina e raccolto di colture agricole o alla gestione degli orti. (pag. 18 "Osservazioni"). Inoltre viene segnalato che per un'analogha proposta progettuale sono stati approvati aerogeneratori posti a distanze inferiori a 200 m da fabbricati (pag. 18 "Osservazioni").

6.e. In merito ai rilievi svolti dal Comitato sulle problematiche relative all'elettromagnetismo il proponente allega uno "Studio di impatto CEM" (Allegato 8).

Controdeduzioni

6.a Si prende atto di tale elaborato integrativo evidenziando comunque che le informazioni avrebbero già dovuto essere parte dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale. Si segnala, tuttavia, che i rilievi fonometrici sono stati effettuati su tutti gli edifici non abitati e/o abbandonati, mentre non è stato possibile effettuare rilievi fonometrici in corrispondenza fabbricati abitati per espresso diniego dei proprietari e/o per l'assenza degli stessi (pag. 22 "Valutazione dell'impatto acustico ambientale...").

6.b Si prende atto di tale elaborato integrativo evidenziando comunque che le informazioni avrebbero già dovuto essere parte dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale.

Il proponente ha prodotto in fase di Osservazioni una nuova "Relazione sulla gittata massima degli elementi rotanti" corredato da uno studio vestas dell'aprile 2011, entrambi esaminati dagli Uffici, come peraltro indicato nel parere legale allegato alle Osservazioni. Per la gittata si rileva che gli eventi sono unanimemente ritenuti rari, ma potrebbero risultare sottostimati in ragione della mancata diffusione delle informazioni pertinenti. Le due fonti più frequentemente citate negli studi e nei documenti regolatori europei e nordamericani sono:

1. California Wind Energy Collaborative, "Permitting Setback Requirements for Wind Turbines in California", PIER Interim Project Report, November 2006.

2. Braam, H et al., "Hanboek Risicozonering Windturbines", 2nd Edition, January 2005.

In particolare, la seconda fonte (Olandese) trae le informazioni dai due archivi più corposi fra quelli disponibili, ovvero uno danese e uno tedesco, riferiti ad eventi verificatisi entro il 2001. La probabilità stimata per gli eventi di rottura che possono dare luogo al volo di pale intere o di frammenti è stimata in 1/2.400 aerogeneratori x anno. La massima distanza percorsa da una pala intera, documentata nel manuale olandese, è di 150 m, che salgono a 500 m per i frammenti di pala. In applicazione del principio di precauzione è quindi opportuno assumere un valore di sicurezza più cautelativo, giacché dati di letteratura e statisticamente validati, non consentono di assumere, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m.

Si segnala inoltre che nel preannuncio negativo si sono prese in considerazioni le indicazioni fornite dal medesimo proponente per l'ipotesi di frammenti di pala.

6.c. Dalla lettura delle Osservazioni, considerando una distanza minima di sicurezza dai fabbricati abitabili, emerge la presenza di una serie di fabbricati che pur essendo in uno stato di conservazione non ottimale e al momento non abitate (come dichiarato dalla perizia giurata prodotta dalla società FRI-EL S.p.a.) possono essere recuperate staticamente che funzionalmente dai proprietari come non escluso dalla stessa perizia giurata "il recupero statico e funzionale comporterebbe un enorme esborso economico sicchè risulta del tutto improbabile che ciò possa avvenire..." ("Relazione tecnica relativa allo stato di conservazione di n. 10 comprensori di fabbricati in Poggiorsini").

Con riferimento alle indicazioni della Società relative ad altre proposte progettuali si evidenzia che trattasi di distinti procedimenti.

6.e. Si prende atto di tale elaborato integrativo evidenziando comunque che le informazioni avrebbero già dovuto essere parte dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale.

7. CONCLUSIONI

Osservazioni FRI-EL S.p.a.

7.a. L'intervento è compatibile con la salvaguardia delle zone SIC e ZPS: non pregiudica il rispetto dei criteri minimi per la definizione delle misure di tutela di tali zone. Con riferimento alla visibilità del parco dal centro urbano si sottolinea che le viste verso il costone murgiano dal fronte urbano settentrionale sono interessate dalle turbine della parte nord-est dell'impianto. Tuttavia questo fenomeno riguarda solo il fronte urbano suddetto, il quale non fa parte del centro storico ma è un'urbanizzazione recente. Il parco è non più visibile per chi si trova nell'Altopiano murgiano ed è poco visibile per chi si trova nella fossa bradanica (pag. 20 "Osservazioni").

7.b. Si osserva che il PPTR non è ancora stato adottato, quindi non sono ancora attive nemmeno eventuali misure di salvaguardia, ed è ancora allo stato di proposta. Dunque nessuna delle sue

descrizioni ha alcuna rilevanza giuridica. Nell'area di intervento non si rinvengono o si rinvengono solo in minima parte le componenti ambientali che concorrono alla elevazione dei valori paesaggistici della Valle Bradanica (pag. 19 "Osservazioni").

7.c. Le masserie Poggio Lorusso e Grottellini sono segnalate dal PUTT/p, la prima si trova a più di 1 km dall'impianto, mentre invece l'area vincolata dalla masseria Poggio Lorusso si trova invece a 220 m dalla torre n. 16 e quindi non interferisce. Le masserie Lamione e Scarvulli non abitate si trovano rispettivamente a 300 e 400 m dalla turbina più vicina e non sono nominate né dal PUTT/p né dal PRG comunale. Il progetto ha ottenuto il nulla osta della soprintendenza per i beni archeologici in Puglia in data 26.05.2010. il progetto non interferisce con il tratturo Melfi-Castellaneta (pagg. 21-22 "Osservazioni").

7.d. Il rilievo relativo alla presenza di un articolato reticolo idrografico è ovviamente condivisibile, tuttavia l'interferenza e l'incompatibilità di un intervento non può essere dimostrata soltanto rilevando una certa distanza, ritenuta troppo ridotta, dagli elementi idrografici. Alla luce dello studio di compatibilità idraulica, idrologica e geomorfologica compiuto da Fri-El (All. 9) il criterio astratto della distanza di rispetto di tipo precauzionale è superato dai rilievi in sito e dalle successive modellazioni analitiche delle effettive interferenze. Inoltre nello Studio faunistico (All. 14) si è accertato che "I lembi residuali di naturalità presenti in area di impianto, pur costituendo parte integrante di corridoi ecologici afferenti alla Rete Ecologica Regionale, non risultano compromessi dalla realizzazione dell'opera. Ciò è determinato dalla considerazione che gli impianti eolici non presentano una continuità tale da rappresentare una vera e propria interruzione "ecologica", atteso che i singoli aerogeneratori non vengono allocati in maniera tale da sottrarre habitat naturali in maniera diretta." (pag. 22 e 23 "Osservazioni").

7.e. Lo studio faunistico ha rilevato che non vi sono impatti significativi sull'avifauna e che la presenza dell'impianto non interrompe la continuità eco sistemica dell'Alta Murgia e della Lucania tra (pag. 24 "Osservazioni").

7.f. Per tutti i fabbricati rilevati nell'area di interesse sono rispettati i limiti acustici imposti dalle normative sul rumore. La società rimanda inoltre alle considerazioni svolte ai par. 6.b e 6.c.

Controdeduzioni

7.a. Si rimanda alle controdeduzioni riportate al punto 3.2. della presente.

7.b. Si rimanda alle controdeduzioni riportate al punto 3.1. della presente.

7.c. In merito alle precisazioni si evidenzia che nel preannuncio negativo si era segnalata la presenza storica dell'uomo e si erano citate le masserie riportate sull'IGM in scala 1:50.000

7.d. Si rimanda alle controdeduzioni riportate ai punti 4.a, 4.b, 5.a, 5.b della presente.

7.e. Si rimanda alle controdeduzioni riportate ai punti 4.a, 4.b. della presente.

7.f. Si rimanda alle controdeduzioni di cui al punto 4.a e 4.b della presente

7.g. Si rimanda alle controdeduzioni riportate ai punti 6.a., 6.b. e 6.c. della presente.

Alla luce di quanto sopra, preso atto del parere dell'Autorità di Bacino della Basilicata (nota prot. n. 2129/8002 del 27.06.2011 acquisita al prot. n. 7234 del 14.07.2011 di questo Servizio), il Comitato VIA regionale ritiene di confermare il parere negativo precedentemente espresso.

Per quanto sopra esplicitato, il Comitato Regionale per la V.I.A., ha ritenuto di confermare il parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera in progetto, già espresso nella seduta del 04.03.2011.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTE le controdeduzioni al preavviso di diniego presentate dalla società ed assunte in atti al prot. n. 7117 del 12.07.2001;

VISTE le sentenze del Tar Bari n. 3732/2010 e n. 932/2011;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Regionale di VIA, così come previsto dall'art. 2, comma 2 del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte ed in conformità a quanto espresso dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 04.03.2011 e 21.12.2011, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di impianto eolico sito nel Comune di Poggiorsini (Ba) proposto dalla Fri-el SpA con sede legale in Bolzano alla Piazza del Grano n. 3;

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Reti ed Infrastrutture Energetiche, al Comune di Poggiorsini, al Comune di Spinazzola, alla Provincia di Bari e a quella di Bat, a Terna SpA, all'Autorità di Bacino della Basilicata e all'Autorità di Bacino della Puglia.

Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS

Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli
